


RG. 2223/13

UD. 27/05/14



**COPIA**

## STUDIO LEGALE BONGHI

### AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

#### ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

Avverso la sentenza n. 849/13 Sent., n. 6427/ 11 R.G., n. 2437/13 Cron. e n. 1690/13 Rep., pronunciata dal Tribunale di Treviso, Sezione Seconda Civile, il 22.04.2013 e depositata in cancelleria in data 08.05.2013.

\*\*\* \*\*

Per la **ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI DI SANDRO DALLAVALLE & C. S.A.S.** (C.F. P. IVA 02080660265) con sede legale in Via Del Solstizio, 2 - 31044 Montebelluna (TV) in persona del socio accomandatario legale rappresentante, Sig. Sandro Dallavalle (C.F. DLLSDR43T30C207O) nato il 30.11.1943 a Castelmasa (RO) e residente in Via Del Solstizio, 2 - 31044 Montebelluna (TV), rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Bonghi del Foro di Benevento (C.F. BNGGRL74S48C957Y) ed elettivamente domiciliato per il presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Erika Zanierato del Foro di Venezia (C.F. ZNRRKE80D63L736W-PEC:erika.zanierato@venezia.pecavvocati.it) sito in Calle del Sale, 51/3 - 30174 Venezia Mestre (VE) (si dichiara di voler ricevere comunicazioni ed avvisi al n. di fax 0423 86352 oppure all'indirizzo PEC: avvgabriellabonghi@puntopec.it) come da mandato a margine del presente atto

#### PREMESSO CHE

- con sentenza n. 849/13 Sent. pronunciata in data 22.04.2013 e depositata in cancelleria in data 08.05.2013, il Tribunale di Treviso, Sezione Seconda Civile (All. A), rigettava l'opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa dalla Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. S.a.s. (da ora più brevemente Essedi S.a.s.) contro Andreon Arredamenti S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, condannando al contempo "Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. S.a.s. al pagamento in favore di Andreon Arredamenti S.r.l. e Andreon Francesco delle spese di lite che liquida in € 1.715,00 per competenze edel difensore, oltre IVA e CPA come per legge" (cfr. All. A);

PROCURA SPECIALE  
Avv. Gabriella Bonghi, Vi nomino mio difensore e procuratore nel procedimento instaurato con il presente atto.

Mi rappresenterete e difenderete in ogni ulteriore grado e procedura successiva, sia di cognizione che di esecuzione.

Espressamente Vi conferisco ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti giudizio, proporre domande riconvenzionali, chiamate di terzi in causa, esperire i rimedi previsti dall'art. 395 c.p.c., quietanzare, ritirare atti e documenti in ogni sede giudiziaria, ne\

Il mio interesse ed in mio nome e conto.

Nominerete, a Vs. insindacabile giudizio, avvocati e procuratori, in Vs. aggiunta e/o sostituzione.

Ritengo fin da ora per rato e confermato il Vsc. operato.

Avute le informazioni di cui all'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali.

Informato ai sensi dell'art. 4, 3°, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Eleggo domicilio presso

AVV. ERIKA ZANIERATO  
IN CALLE DEL SALE, 51/3  
VENEZIA - MESTRE (VE)


Letto, confermato e sottoscritto.

Lì,

*Sandro Dallavalle*

Calo e la firma

Avv. Gabriella Bonghi



## STUDIO LEGALE BONGHI

- L'impugnata sentenza è ingiusta in fatto ed in diritto e per questo va riformata, per i seguenti

### MOTIVI

#### **1) Lo svolgimento dei fatti.**

Occorre preliminarmente ripercorrere in breve lo svolgimento dei fatti per una migliore comprensione della vicenda giudiziaria.

Il tutto trae origine dalla sentenza di primo grado n. 1319/2000, provvisoriamente esecutiva, con la quale il Tribunale di Treviso condannava la ditta individuale "Andreon Arredamenti" al pagamento in favore della Essedi s.a.s., della somma di £ 23.480.000, oltre interessi e rifusione spese di lite (fascicolo I° grado, doc. 1).

Avverso la citata statuizione, la ditta Andreon proponeva quindi gravame avanti alla Corte di Appello di Venezia (procedimento n. 2316/01 R.G.).

Con sentenza n. 1330/2004 del 19.05.2004 (dep. 06.08.2004), tuttavia, la Corte d'Appello di Venezia rigettava l'impugnazione proposta, dichiarando inammissibile il procedimento in grado d'appello, talché la sentenza di primo grado riacquistava efficacia esecutiva (fascicolo I° grado, doc. 2).

A seguito di un accordo stipulato tra i procuratori delle allora legali avversarie, il Sig. Francesco Andreon, titolare della ditta individuale "Andreon Arredamenti", provvedeva al pagamento rateizzato della somma oggetto della pronuncia di condanna, per l'ammontare complessivo di attuali € 31.357,00, versati in favore della Essedi s.a.s..

Avverso la sentenza della Corte Veneta, il titolare della ditta individuale "Andreon Arredamenti", proponeva ricorso per Cassazione, a definizione del quale la Suprema Corte pronunciava sentenza n. 15728/07 del 23.05.2007, riconoscendo l'inammissibilità dell'appello per un mero vizio formale ("nullità dell'atto di appello

STUDIO LEGALE BONGHI

## STUDIO LEGALE BONGHI


per difetto di procura”), cassava “la sentenza impugnata” e rinviava “alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche perché provveda sulle spese del giudizio di cassazione” (fascicolo 1° grado, doc. 3);

Nessuna delle parti provvedeva alla riassunzione della causa, soprattutto non vi provvedeva l’allora ricorrente alla Suprema Corte “Andreon Arredamenti Francesco”, ossia l’unica parte che avrebbe avuto un interesse concreto ex art. 100 c.p.c. alla riassunzione del procedimento in parola, posto che era la parte che ne aveva fatto richiesta; chiaramente non vi provvedeva nemmeno la Essedi s.a.s. che, nelle more, veniva integralmente soddisfatta delle proprie pretese creditorie, tanto che aveva presentato un contro ricorso in Cassazione unicamente per opporsi all’istanza di Andreon.

Successivamente a tali eventi, la società Andreon Arredamenti s.r.l., soggetto giuridico estraneo alla vicenda processuale in premessa (come espressamente sancito dalla Suprema Corte in accoglimento della tesi dell’Andreon Francesco) otteneva dal Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano nei confronti della Essedi S.a.s. il decreto ingiuntivo n. 1347/2009 del 13.08.2009 (fascicolo I° grado, doc. 4), con il quale la società ricorrente deduceva il credito di € 31.357,00 - importo versato in ottemperanza alla sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso n. 1319/2000 - posta la pretesa sopravvenuta estinzione dell’intero procedimento ex art. 393 c.p.c. e la conseguente natura di indebito oggettivo dei pagamenti effettuati.

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo veniva proposta rituale opposizione da parte di Essedi s.a.s. ed instaurata la causa n. 2628/2009 R.G. avanti al Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Conegliano (fascicolo I° grado, doc. 5), a definizione della quale veniva emessa sentenza n. 81/13 Sent. depositata in data 27.03.2013.

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

che condannava l'odierna attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di Andreon Arredamenti S.r.l. (parte convenuta opposta) e Andreon Francesco (terzo chiamato).


Per la riforma della suddetta sentenza veniva proposto appello da parte della Essedi S.a.s. ed instaurata la causa tutt'ora pendente avanti all'intesta On. Corte d'Appello di Venezia (doc. 26).

Nelle more, in data 16.11.2009, la Andreon Arredamenti S.r.l. otteneva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in virtù della quale provvedeva a notificare all'odierna appellante l'atto di precetto datato 18.05.2010 (fascicolo I° grado, doc. 6), l'atto di precetto integrativo datato 03.06.2010 (fascicolo I° grado, doc. 7) e l'atto di precisazione del credito datato 15.06.2010 (fascicolo di I° grado, doc. 8). Sulla scorta dei predetti titoli, quindi, la Andreon Arredamenti S.r.l. in data 19.07.2010 richiedeva pignoramento mobiliare presso la sede della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. S.a.s., sita in Via Del Solstizio, 2 - 31044 Montebelluna (TV), in esecuzione della quale l'Ufficiale Giudiziario assoggettava a pignoramento i beni mobili meglio descritti nel verbale di pignoramento prodotto in primo grado (fascicolo I° grado, doc. 9), per un valore complessivo di € 1.242,00.

Veniva dunque depositata presso la cancelleria del Tribunale di Treviso, istanza di vendita dei beni pignorati da parte della Andreon Arredamenti S.r.l. (fascicolo I° grado, doc. 10), a cui seguiva ordinanza di vendita per il giorno 05.05.2011 presso l'I.V.G. di Treviso (fascicolo I° grado, doc. 11).

Sbalordita della eclatante negazione del proprio accertato credito, la Essedi S.a.s. si opponeva alla procedura esecutiva n. 2930/2010 R.G.Es. depositando in data 28.02.2011 ricorso in opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. nonché in opposizione

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. avanti al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Treviso (fascicolo I° grado, doc. 12). Veniva dunque fissata dal G.E., Dott.ssa Maria Loschi, udienza di comparizione delle parti ex art. 625 c.p.c. per il giorno 27.04.2011, concedendo termine della notifica fino al 15.04.2011, nonché concedendo *“termine per l'inizio del giudizio di merito sino al 14.10.2011”* (fascicolo I° grado, doc. 12).

All'udienza del 27.04.2011, il Giudice dell'Esecuzione si riservava circa la spiegata opposizione, e successivamente *“rilevato che il ricorso in opposizione [...] attiene a motivi di merito della vicenda e per questo non sindacabili da Codesto Giudicante”* non disponeva la sospensione dell'esecuzione (fascicolo I° grado, doc. 13).

Nel frattempo andava deserta l'asta del 05.05.2011 (fascicolo I° grado, doc. 14) e si teneva una seconda asta in data 26.05.2011, questa volta con esito positivo (fascicolo I° grado, doc. 15).


Pertanto, in ottemperanza della citata ordinanza del G.E., con atto di citazione datato 12.10.2011, la Essedi S.a.s. instaurava avanti al Tribunale di Treviso la causa di merito n. 6427/11 R.G., a definizione della quale veniva emessa la sentenza qui impugnata.

\*\*\* \*\*

**2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. – il giudizio di opposizione all'esecuzione.**

Con la sentenza oggetto del presente gravame, il Giudice di Prime cure rigettava l'opposizione dispiegata ritenendola inammissibile, posto che *“il debitore che abbia già promosso un giudizio di opposizione alla ingiunzione non possa proporre opposizione per le medesime ragioni, non potendo tale opposizione avere per oggetto questioni attinenti a vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giudiziale o al merito della*

STUDIO LEGALE BONGHI



## STUDIO LEGALE BONGHI

*decisione che in esso è contenuta”.*

È tuttavia, da rilevare che in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. l'odierna appellante contestava un difetto genetico del titolo esecutivo azionato, atteso che il presunto credito era stato ottenuto e successivamente messo in esecuzione da parte di un soggetto terzo rispetto all'effettivo legittimato attivo, ossia dalla Andreon Arredamenti S.r.l. piuttosto che dal Sig. Francesco Andreon.

Il procedimento esecutivo *de quo*, dunque, è stato promosso da un soggetto in assoluto non legittimato a richiedere l'esecuzione forzata, posta la rilevata carenza di legittimazione attiva.


Malgrado ciò, il Giudice di prime cure ha erroneamente stabilito che *“presupposti necessari perché possa essere riconosciuto un interesse in capo al debitore ad agire ex art. 615 c.p.c. sono le circostanze che nelle more del procedimento esecutivo siano sopravvenuti fatti che abbiano determinato il venire meno della provvisoria esecutorietà del DI ovvero che ricorrano elementi da cui dedurre la inesistenza giuridica del titolo”.*

Contrariamente a quanto si legge nella sentenza oggetto del presente gravame, tuttavia, i motivi di merito possono essere contestati anche in sede di opposizione all'esecuzione, laddove vi sia un difetto originario del titolo azionato grave al punto da renderlo inefficace.

Come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, l'opposizione all'esecuzione investe anche l'*an* delle esecuzioni, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni (Cass. Civ. 6-4-2006, n. 8112; Cass. Civ. 3-8-2005, n. 16262; Cass. Civ. 10-12-2001, n. 15561).

Anche nel caso di specie è del tutto evidente la sussistenza di un difetto originario del titolo esecutivo *de quo*, ~~che è tale da essere rilevato in ogni stato e grado del~~

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

procedimento, con l'ovvia conseguenza che la sentenza oggetto del presente gravame dovrà essere riformata in accoglimento delle domande già formulate in primo grado.

\*\*\* \*\*

**3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 393 c.p.c. – il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e la conseguente permanenza dei suoi effetti.**

Come già emerso da quanto esposto in narrativa e come chiarisce la documentazione allegata in primo grado, il merito dell'opposizione all'esecuzione in premessa si fondava e si fonda principalmente sulla illegittimità e/o inesistenza del titolo esecutivo medesimo.


Nel caso *de quo*, infatti, la Andreon Arredamenti s.r.l., soggetto del tutto estraneo alle vicende processuali precedenti, affermava il proprio diritto a procedere ad ingiunzione e, quindi, ad esecuzione forzata, asserendo che, a seguito della mancata riassunzione del procedimento di rinvio avanti la Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, l'intero processo si sarebbe estinto ai sensi dell'art. 393 c.p.c.

Tale assunto non è tuttavia condivisibile.

La statuizione di cui all'art. 393 c.p.c. - secondo cui la mancata riassunzione entro il termine di cui all'art. 392 c.p.c. produce l'estinzione dell'intero processo - è infatti indispensabile correlarla con l'art. 310 c.p.c., che dispone: "*l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo*".

Nel caso di specie è evidente come la sola sentenza di merito pronunciata nel corso dell'intero procedimento in esame sia quella emessa in primo grado dal Tribunale di Treviso, mentre, come meglio si dirà nel prosieguo, i giudici aditi nelle successive

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI


sedi di gravame risultano essersi pronunciati solo ed esclusivamente nel rito, senza alcuna ingerenza nel merito.

A tal riguardo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per sua mancata o tardiva riassunzione, deve ritenersi comunque applicabile il disposto dell’art. 310 c.p.c., con la conseguenza che ... conservano efficacia, e sono pertanto utilizzabili, tutte le statuizioni di merito su cui, nel corso del procedimento ormai estinto, si sia formato il giudicato, e cioè le sentenze di merito non definitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione, o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati, ovvero quelle definitive, ma passate solo parzialmente in giudicato per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza in virtù del principio della formazione progressiva del giudicato”* (cfr. Cass. civ, Sez. II, 15.10.2004, n. 20311).

Anche parte autorevole della dottrina ritiene che le sentenze di merito, seppure non definitive, non siano travolte per effetto della mancata riassunzione del giudizio di rinvio (in proposito si ricordi SATTA, *Commentario* II, p. 388, afferma che dalla caducazione si salvano le prove raccolte e le sentenze che non vengono pregiudicate dalla sentenza di Cassazione e, in particolare, la sentenza di primo grado confermata o revocata in appello a sua volta cassata dalla Suprema Corte).

Come detto, inoltre, nelle successive fasi del giudizio si statuiva unicamente circa la nullità insanabile dell’atto di citazione in appello per un motivo squisitamente procedurale, ossia per difetto della procura *ad litem*, per essere stata questa rilasciata dal sig. Francesco Andreon, quale legale rappresentante della Andreon Arredamenti S.r.l., parte estranea al processo di primo grado, anziché dal Sig. Francesco Andreon, persona fisica titolare della ditta individuale “Andreon Arredamenti”.

L’unica sentenza di merito emessa nel corso del procedimento, pertanto, è quella di



## STUDIO LEGALE BONGHI


primo grado pronunciata dal Tribunale di Treviso a favore della Essedi S.a.s., in forza della quale il Sig. Francesco Andreon, titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti, pagava l'importo pari agli attuali € 31.357,00 in favore della Essedi s.a.s..


Anche la Corte di Cassazione, del resto, limitava la propria statuizione circa tale aspetto, accertando, altresì, che per puro scopo informativo veniva indicato il conferimento della ditta individuale Andreon, in S.r.l. e dunque accogliendo il ricorso proposto dall'odierna appellata.

A partire dal ricorso per cassazione, dunque, si è discusso solo ed esclusivamente della nullità del mandato, essendo il thema decidendum della sentenza di cassazione la "nullità dell'atto di appello per difetto di procura", mentre alcuna questione di merito o di legittimità veniva sollevata circa la sentenza di primo grado, con l'ovvia conseguenza che la mancata riproposizione avanti alla Suprema Corte delle doglianze legate alla sentenza del Tribunale di Treviso, abbia comportato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Come chiarisce in proposito la costante giurisprudenza di legittimità *"la mancata o l'intempestiva riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio determinano l'estinzione dell'intero processo (art. 393 c.p.c.), nel senso che questa travolge tutte le pronunzie emanate nel corso di esso (non applicandosi l'art. 338 stesso codice, il quale nell'ipotesi dell'estinzione dell'impugnazione, prevede il passaggio in giudicato della sentenza impugnata); mentre non può toccare le sentenze che, avendo definito il giudizio rispetto ad alcune delle domande o ad alcuni capi delle stesse, siano passate in giudicato, non essendo state investite dal ricorso per cassazione, ovvero non avendo formato oggetto della pronunzia di accoglimento di questo"* (Cass. civ., Sez. I, 30.12.1994, n. 11296; ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 29.09.1988, n. 5279; Cass. civ., Sez. V, 06.12.2002, n. 17372)

STUDIO LEGALE BONGHI





## STUDIO LEGALE BONGHI

Malgrado ciò, la sentenza oggetto del presente gravame ritiene che la pronuncia di primo grado *“non è mai passata in giudicato per un motivo tanto semplice quanto dirimente: la sentenza è stata integralmente e tempestivamente impugnata con l’appello”*.

Detto assunto non può ritenersi condivisibile.

Benché in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, il giudice di secondo grado sia chiamato a decidere sullo stesso oggetto della sentenza di primo grado limitatamente ai capi ed ai punti impugnati, in considerazione del principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, ritenendosi, in difetto, rinunciate.

Nel caso di specie, non essendo stato riproposto alcun appello avanti al giudice del rinvio e non avendo la precedente sentenza d’appello statuito alcunché sul merito - rilevando unicamente l’inammissibilità dell’impugnazione per un vizio procedurale - non può ritenersi sussistente l’effetto sostitutivo della sentenza della Corte veneziana nei confronti della sentenza del Tribunale di Treviso, che, conseguentemente, è passata in giudicato.

Inoltre, come più volte evidenziato, la sentenza della Corte di Cassazione, pur avendo carattere rescindente, nel caso specifico è frutto di un giudizio inerente una unica questione puramente processuale, mentre qualsivoglia indagine nel merito veniva rimandata alla Corte d’Appello in diversa composizione.

La sentenza di primo grado, dunque, non è stata mai riformata dalle successive statuizioni, le quali - si torna a ripetere - non si sono pronunciate circa il merito della vicenda.

In estrema sintesi è da ritenere che, non essendo mai stata proposta impugnazione nel merito della sentenza di primo grado nelle successive fasi del processo (posto che l’unica impugnazione in fase di appello veniva rigettata dalla Corte Veneziana)

STUDIO LEGALE BONGHI